



Associazione "da donna a donna ETS"

Sede Legale in Sesto San Giovanni, via Tonale, 12

Codice Fiscale: 94576550159

Verbale Assemblea Straordinaria

Il giorno 17 aprile 2026, alle ore 21.00, presso la sede sociale e in modalità online, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) **Variazione statuto dell'associazione: delibere relative**

Risultano presenti:

n. 37 socie come risulta dal foglio presenze che viene acquisito agli atti dell'associazione.

Per il Consiglio direttivo:

- Bardone Isabella, Presidente;
- Barcella Giovanna, Vice Presidente;
- Andreoni Giovanna, Tesoriera;
- Cadei Tiziana, Cipolla Sibilla, Ferrero Eugenia, Pinto Giustina, consiglieri.

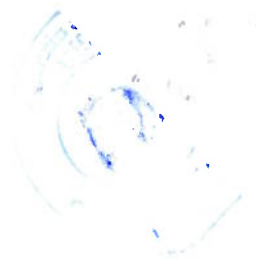
Presiede l'assemblea la Presidente, la quale prende atto che è stato raggiunto il quorum costitutivo richiesto dall'art. 14 dello statuto sociale e dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria. Chiama a fungere da segretaria la Signora Cadei Tiziana.

Introduce quindi il punto 1) all'ordine del giorno:

1) Variazione statuto dell'associazione: delibere relative

A seguito della richiesta di modifica dello statuto dell'associazione, inviata da Città Metropolitana tramite pec del 23/03/2026 scorso, l'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare in merito alle seguenti modifiche:

- dell'Art. 6 - Ammissioni, comma 6 relativo al diritto di voto dei soci di minore età
- dell'Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo, comma 1 relativo alle sostituzioni di membri del consiglio direttivo decaduti o dimissionari
- dell'Art. 27 - Assicurazione volontari, comma 1



In merito all'Art. 6 comma 6, la Presidente spiega che l'esclusione del diritto di voto ai soci minorenni è illegittimo in quanto discriminante e lesiva del loro status di socio; occorre pertanto apportare una modifica allo statuto che reintegri il diritto di voto, prevedendo la facoltà di voto attraverso adulti che abbiano la responsabilità genitoriale nei loro confronti.

Si propone pertanto la sostituzione del comma 6 dell'Art. 6, con il seguente testo:

"Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Nel caso di associati di minore età il loro diritto di voto si esercita per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione."

In merito all'art. 17 comma 1, relativo alla sostituzione di un membro del consiglio direttivo per dimissione o decadenza per il quale attualmente il nostro statuto prevede la cooptazione, si fa presente che l'istituto della cooptazione non è previsto dal Codice del Terzo settore.

Si propone pertanto il seguente testo:

"Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti."

In merito all'art. 27 comma 1, relativo all'assicurazione prevista dal nostro statuto a tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale, si fa presente l'obbligo assicurativo per tutti coloro che prestano attività di volontariato nei confronti dell'associazione,

Si propone pertanto il seguente testo:

"Tutti gli associati che prestano attività di volontariato nei confronti dell'Associazione sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi."

I soci presenti votano approvando all'unanimità le tre modifiche allo statuto.

Non essendoci altro da discutere, la Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 23.

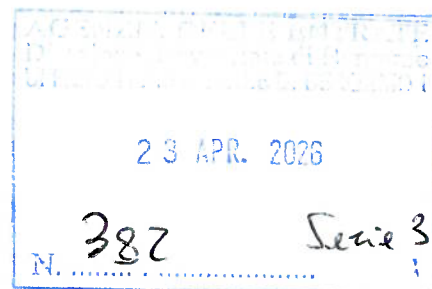
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto da tutti i soci intervenuti.

Firma la Presidente: Sabellina Barbone

Firma la Segretaria: Liziana Coda

Allegati:

- statuto modificato
- foglio presenze



Si richiede la registrazione del presente atto in esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, comma terzo, in quanto contiene modifiche statutarie richieste dal RUNTS al fine di adeguare gli statuti alla normativa del Cts.





Foglio presenze Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2026

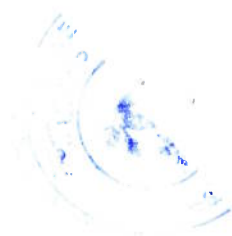
Andreoni Giovanna
Anelli Anna
Avigliano Giuseppina
Barcella Giovanna
Bardone Isabella
Belotti Ivanna
Bonasio Gaia
Borrelli Ann
Cadei Tiziana
Canova Diana
Falanga Paola
Ferrari Battistina
Ferrari Vanda
Ferrero Eugenia
Granata Stefania
Larici Liliana
Pinto Francesca
Ranieri Giovannina
Venuti Rosalba

Presenze online

Cipolla Sibilla
Pinto Giustina
Valeri Claudia

Deleghe

Bandirali Elena (delega Venuti Rosalba)
Botta Anna (delega Granata Stefania)
Cazzaro Luigina (delega Borrelli Ann)
Fardello Martina (delega Bonasio Gaia)
Farina Alessandra (delega Granata Sefania))
Meli Fiorenza (delega Larici Liliana)
Minella Patrizia (delega Venuti Rosalba)
Mosca Rita (delega Larici Liliana)
Piantoni Ermelinda (delega Anelli Anna)
Pochintesta Alessandra (delega Bonasio Gaia)
Ravagnani Emilia (delega Anelli Anna)
Rosti Laura (delega Ferrari Battistina)
Sirigu Luisa (delega Ferrari Vanda)
Valassi Paola Gabriella (delega Ferrari Vanda)
Visciano Adriana (delega Belotti Ivanna)





STATUTO

“ASSOCIAZIONE da donna a donna - ETS”

Art.1 – Denominazione e Sede

1. È costituita, l'associazione denominata “Associazione da donna a donna - ETS”, di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Sesto S. Giovanni in Via Tonale 12 e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art.2 – Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- offrire spazi di incontro tra donne al fine di riflettere sulla condizione femminile, confrontarsi sulla propria esperienza, per affrontare con maggior consapevolezza e con più strumenti le situazioni di difficoltà
- favorire l'incontro tra donne di generazioni e di culture diverse per stabilire delle relazioni arricchenti dal punto di vista umano.

Art.3 – Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (secondo la catalogazione di cui all'art.5 del D.Lgs.117/2017):
 - a) interventi e servizi sociali;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle migranti;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale.
2. In particolare l'associazione si propone di:
 - realizzare percorsi di uscita da situazioni di disagio che le donne vivono in ambito familiare, lavorativo e sociale, con particolare riferimento a situazioni di

violenza in ogni sua forma, mobbing e molestie sessuali nei luoghi di lavoro e situazioni di carattere persecutorio (stalking);

- favorire l'integrazione e la multiculturalità organizzando iniziative con donne migranti.
- sperimentare, favorire e sviluppare nuove forme di scambi tra donne dei loro saperi, delle esperienze e delle abilità acquisite negli ambiti lavorativi, educativi e familiari;
- raccogliere la documentazione e i dati conoscitivi inerenti ai temi della condizione femminile per stabilire scambi culturali con gruppi o associazioni del territorio e di altri Paesi.

Art.4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissioni

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e sostenitori.
 - 3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
 - 3.2 I soci ordinari sono tutte le donne che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
 - 3.3 I soci sostenitori sono tutti coloro che aderiscono idealmente alle finalità dell'associazione.
4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Nel caso di associati di minore età il loro diritto di voto si esercita per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.



Art.7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'eventuale regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo deliberato.

Art.8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata alla Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art.9 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.10 – Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) la presidente;
 - d) il revisore legale dei conti o organo di controllo nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art.11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dalla presidente dell'associazione o, in sua assenza, dalla vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
7. Le Assemblee si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito alla presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- 5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente alla Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti la presidente e la vicepresidente.
4. Non può essere nominata consigliera, e se nominata decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - c) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività), entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - e) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;

- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k) eleggere la Presidente e la Vice Presidente;
- l) nominare la Segretaria e la Tesoriera o la Segretaria/Tesoriera che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;
- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - La presidente

1. La presidente è eletta a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletta.
2. La presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dalla Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma della Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento della Presidente.

Art. 19 - La segretaria

La segretaria verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle riunioni delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - e) il libro dei volontari.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
6. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
7. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;

- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato nei confronti dell'Associazione sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 30 - Disposizioni transitorie

Per quanto concerne l'articolo 25 – esercizio sociale, per l'anno 2026 il bilancio consuntivo si riferirà al periodo 1/10/2025 – 31/12/2026.

Giorgia Rognoni
Antonio
Luisa F. F. F. F. F.
Vittoria Cadei
Gisela
Francesca
Paola F. F. F.
Giuseppe F. F. F.
Raffaella
Giuseppe Barello
Ann Yvonne Borrelli
Vanda F. F. F.
Giuseppina Avigliano
Isabella Bardone
Serica Liliama
Anna F. F. F.

Diana C. C. C.
Eugenio F. F. F.
Giulia F. F. F.

